

Dichiarazione inconferibilità

DICHIARAZIONE IN RELAZIONE ALL'EVENTUALE SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ

Componenti del Consiglio di Amministrazione

(ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

Il sottoscritto MARCO BORDIGNON

relativamente alla carica di

X Presidente

Consigliere

del Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., nominata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci di Veritas S.p.A. del 20.07.2023

VISTI

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il Titolo II, Capo I, del Libro II del Codice Penale;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di Veritas S.p.A.

CONSAPEVOLE

- delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013;
- della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013 e delle relative sanzioni previste dal medesimo decreto;

DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità:

➤ **ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 39/2013:**

di **aver riportato** le seguenti condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione):

oppure

X di non aver riportato alcuna condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione);

➤ **ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 39/2013¹:**

¹ Si evidenzia che la Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo-4 giugno 2024, n. 98 (Gazz. Uff. 5 giugno 2024, n. 23 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non

Dichiarazione inconferibilità

- I. di **essere** stato/a nei due anni precedenti e/o di essere attualmente componente della Giunta o del Consiglio di uno o più dei Comuni di cui all'elenco allegato sub 1 alla presente dichiarazione o della forma associativa tra Comuni che conferisce/conferiscono l'incarico e di cui al seguente elenco:

Periodo (dal/al)	Tipologia incarico/ruolo	Ente/Amministrazione nel quale viene/è stato svolto l'incarico

oppure

- X** di **non essere** stato nei due anni precedenti, né di essere attualmente, componente della Giunta o del Consiglio di uno o più dei Comuni di cui all'elenco allegato sub 1 alla presente dichiarazione o della forma associativa tra Comuni che conferisce/conferiscono l'incarico;

- II. di **essere** stato/a nell'anno precedente e/o di essere attualmente componente della Giunta o del Consiglio delle seguenti Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e forma associative tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico (Regione del Veneto):

Periodo (dal/al)	Tipologia incarico/ruolo	Ente/Amministrazione nel quale viene/è stato svolto l'incarico

oppure

- X** di **non essere** stato nell'anno precedente, né di essere attualmente, componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico (Regione Veneto);

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza espressamente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Veritas S.p.A. e/o gli Enti Locali azionisti della stessa, al trattamento dei propri dati personali, alla loro eventuale comunicazione e/o pubblicazione secondo la normativa vigente.

Si allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Data

30/10/2024

Il Dichiarante

F.to Marco Bordignon

consente di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato - che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione - in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).

Allegato 1

VERITAS S.P.A.
Composizione azionaria

COMUNE	N. Azioni detenute	VALORE NOMINALE	VALORE NOMINALE COMPLESSIVO	QUOTA %
Acquone Veneto	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Campagna Lupia	21.962	€ 50,00	€ 1.098.100,00	0,772030%
Campolongo M.	30.158	€ 50,00	€ 1.507.900,00	1,061448%
Camponogara	36.600	€ 50,00	€ 1.830.000,00	1,286000%
Castra	50.715	€ 50,00	€ 2.535.750,00	1,782785%
Cavallino - Treponti	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Cavazzola	20	€ 50,00	€ 1.000,00	0,000703%
Ceggia	14.315	€ 50,00	€ 715.750,00	0,503215%
Cesolato	7.113	€ 50,00	€ 355.650,00	0,250043%
Chioggia	240.339	€ 50,00	€ 12.016.950,00	8,448331%
Cirio Carmagnone	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Cona	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Cremona Sagittara	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Dolo	48.312	€ 50,00	€ 2.415.600,00	1,692172%
Eraclea	21.427	€ 50,00	€ 1.071.350,00	0,758729%
Fiesso d'Artico	21.962	€ 50,00	€ 1.098.100,00	0,772030%
Fossalta di Piave	7.798	€ 50,00	€ 389.900,00	0,274123%
Fossalta di Portogruaro	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Fossò	16.420	€ 50,00	€ 821.000,00	0,577388%
Guaro	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Jesolo	131.121	€ 50,00	€ 6.556.050,00	4,658297%
Marcon	4.262	€ 50,00	€ 213.100,00	0,149327%
Markebago	89.542	€ 50,00	€ 4.477.100,00	3,188109%
Meolo	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Mira	131.768	€ 50,00	€ 6.588.250,00	4,671908%
Mirano	80.927	€ 50,00	€ 4.046.350,00	2,882571%
Mogliano Veneto	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Morgano	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Musile di Piave	21.088	€ 50,00	€ 1.052.900,00	0,748252%
Nave	51.242	€ 50,00	€ 2.562.100,00	1,801310%
Nervesa di Piave	13.881	€ 50,00	€ 694.050,00	0,487959%
Pianiga	32.942	€ 50,00	€ 1.647.100,00	1,158010%
Portogruaro	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Piomaggiore	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Prezanze	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Quarto d'Altino	1.202	€ 50,00	€ 60.100,00	0,042617%
Quinto di Treviso	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
S. Donà di Piave	81.542	€ 50,00	€ 4.077.100,00	2,883881%
S. Maria di Sala	42.644	€ 50,00	€ 2.132.200,00	1,499095%
S. Michele al Tagliamento	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
S. Stino di Livenza	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Salzano	37.962	€ 50,00	€ 1.898.100,00	1,334478%
Scorziè	55.212	€ 50,00	€ 2.760.600,00	1,940888%
Spinna	85.353	€ 50,00	€ 4.267.650,00	3,000414%
Stra	23.458	€ 50,00	€ 1.172.900,00	0,834549%
Teglio Veneto	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
Torre di Mosto	13.675	€ 50,00	€ 683.750,00	0,480717%
Venezia	1.417.990	€ 50,00	€ 70.899.500,00	49,848610%
Viganello	25.548	€ 50,00	€ 1.277.400,00	0,899019%
Zenson di Piave	5.991	€ 50,00	€ 299.550,00	0,210802%
Zero Branco	10	€ 50,00	€ 500,00	0,000352%
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (ex art. 2387 c.c.)	8	€ 50,00	€ 400,00	0,000281%
TOTALE	2.844.707	€ 50,00	€ 142.235.350,00	100,000000%

Composizione azionaria aggiornata all'ultimo atto di compravendita di azioni proprie dell'1 giugno 2017

Allegato 2
Appendice normativa
D. Lgs. 08/04/2013, n. 39

Art. 1 Definizioni.

Comma 2.

Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per «**pubbliche amministrazioni**», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «**enti pubblici**», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «**enti di diritto privato in controllo pubblico**», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «**enti di diritto privato regolati o finanziati**», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 - 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «**incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati**», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «**componenti di organi di indirizzo politico**», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) per «**inconferibilità**», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «**incompatibilità**», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «**incarichi amministrativi di vertice**», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «**incarichi dirigenziali interni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi

Dichiarazione inconfiribilità

di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «**incarichi dirigenziali esterni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «**incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico**», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 3 Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconfiribilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfiribilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfiribilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconfiribilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfiribilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfiribilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconfiribilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico.

5. La situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

Dichiarazione inconfiribilità

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconfiribilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 7 Inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. (4)

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconfiribilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.